



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N.0021094 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'articolo 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

VISTO l'articolo 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560 che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che introduce le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

VISTO l'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 che stabilisce che le disposizioni di cui al medesimo articolo 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi;

VISTO l'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 220 del 2010, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica, a decorrere dalla data di invio, solo la sanzione di cui all'articolo 1, comma 119, lettera c), della legge n. 220 del 2010, parimenti riproposta dal comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera a), del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 1 marzo 2012;

DECRETA:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPa, via XX Settembre 97, 00187, Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2011, comunicano, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano, a decorrere dalla data di invio, solo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non può essere rettificata.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

29 MAR 2012



Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

Allegato

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2011.

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2011, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011 (modello MONIT/11).

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2011, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema *web* ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2011, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2010 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2011) risulta già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2011, direttamente dagli enti nel sistema *web* e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif.

2011/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto, compilato in fase di monitoraggio del secondo semestre qualora l'ente, sulla base delle risultanze del monitoraggio stesso, risulti non rispettoso del patto di stabilità interno, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia.

Per stampare il modello della certificazione, è necessario accedere all'applicazione *web* del patto di stabilità interno e richiamare, dal menu "a tendina", la funzione di "*Acquisizione modello*" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2011 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione mediante il pulsante "*stampa certificato*", che genererà un modulo in formato "pdf" pronto per la stampa da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2011, dovrà essere sottoscritto ed inviato anche il citato prospetto Certif. 2011/A, stampato automaticamente dal sistema insieme alla certificazione, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui al richiamato articolo 7, comma 2, lettera a).

Si ribadisce che la predetta certificazione e il citato prospetto, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, non sono ritenuti validi ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2011, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2012 mediante la funzione "*Variazione modello*" nell'applicazione *web* del monitoraggio. Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via *web* le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2011. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato via *web* le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2011.

La citata documentazione (certificazione e prospetto) deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPa, via XX Settembre 97, 00187, Roma.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema *web*. Le documentazioni non prodotte dal sistema *web* non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si rammenta che, come disposto dall'articolo 1, comma 110 della legge n. 220 del 2010, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'articolo 7, del citato decreto

legislativo n. 149 del 2011. Con riferimento alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, la riduzione del fondo stesso è operata in misura pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare le somme residue presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

Qualora la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo); se la certificazione, trasmessa in ritardo, attesta, invece, il mancato rispetto del patto di stabilità interno, sono applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra richiamate.

Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione cartacea a questa Ragioneria Generale dello Stato, è tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema *web*) con le stesse modalità sopra richiamate (raccomandata A/R). In ogni caso, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non può più essere rettificata e, pertanto, non saranno accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. Conseguentemente, la procedura *web* dedicata alla stampa del modulo della certificazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non sarà più attiva.

La predetta scadenza, consente, inoltre, l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito

decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui al richiamato articolo 7, comma 2, lettera a). Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1, comma 110, della legge n. 220/2010

(Legge n. 220/2010 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2012

DENOMINAZIONE ENTE _____

VISTO il decreto n. 0069882 del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2011 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0095560 del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2011 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2011;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2011 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:*Importi in migliaia di euro***SALDO FINANZIARIO 2011**

		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	
4	SALDO OBIETTIVO 2011	
5=3-4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettatoOPPUREil patto di stabilità interno per l'anno 2011 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO _____

DATA _____

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

(Legge n. 220/2010 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), ultimo periodo, D. Lgs. n. 149/2011

(dati espressi in migliaia di euro)

		Corrente (IMPEGNI)	In conto capitale (PAGAMENTI)	TOTALE
		a	b	c=a+b
1	SPESA 2008 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2009 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2008-2010) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2011 - SPESA MEDIA (2008-2010)			0
7	Saldo Obiettivo 2011 (come da certificazione 2011)			
8	Saldo Finanziario conseguito nel 2011 (come da certificazione 2011)			
9=8-7	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2011-Saldo Obiettivo 2011			0
10=9+6	TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa			0

Nota:

Se TEST < 0 si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011

LUOGO _____

DATA _____

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA